



Numero: ...06.....

Consiglio Regionale del Molise
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Campobasso, 06/02/17

Oggetto: Definizione GU14 prot. 1469/COM/ del 29/05/2015
/Poste Mobile

L'Istruttore

Responsabile del Procedimento
Maria Rosaria La Marca

Il Direttore del Servizio
Angela Aufiero

Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato

Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell'impegno di cui al presente atto, attesa l'esatta imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare e la correttezza sostanziale della spesa proposta.

Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo	Data	Note

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Il Direttore del Servizio

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM ed agli organi
collettivi di garanzia.**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante *"Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"*, di seguito *"Regolamento"*;

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*;

VISTI gli atti del procedimento, i modelli GU14 prot. 1469/COM/ del 27/05/2015 la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e le risultanze emerse all'udienza del 27 luglio 2015;

RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, e sulla base del documento istruttorio allegato, che costituisce parte sostanziale del presente atto, di:

di respingere l'istanza GU14 1469/COM/ del 29/05/2015 perché infondata per tutte le motivazioni innanzi dedotte.

E' in facoltà del ricorrente avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento;

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento "il provvedimento di definizione della controversia, costituisce un ordine dell'Autorità", come disposto dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web sia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sia del Co.Re.Com. Molise assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.


Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

N.	Oggetto:
1	Documento istruttorio dott.ssa Maria Rosaria La Marca.

Il Direttore del Servizio

Avv. Angela Aufiero





DOCUMENTO ISTRUTTORIO:

Oggetto: Definizione GU14 prot. 1469/COM/ del 29/05/2015

...../Poste Mobile

Il Responsabile del Procedimento dott.ssa Maria Rosaria La Marca

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante "Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori";

VISTI gli atti del procedimento, i modelli GU14 prot. 1469/COM/ del 27/05/2015 la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e le risultanze emerse all'udienza del 27 luglio 2015;

RILEVATO, sulla scorta della documentazione in atti, quanto segue:

Il ricorrente, L. lamenta il tardivo riaccredito delle somme presenti sulle SIM di cui alle utenze nn. 3, in quanto pervenuto dopo cinque mesi dalla richiesta nonché la mancata risposta ai reclami da parte dell'operatore Postemobile.

Con Memoria del 13/07/2015 la resistente osserva come abbia adempiuto alla richiesta di rimborso delle somme presenti sulle citate numerazioni evidenziando come alcuna disposizione contrattuale né regolamentare preveda un termine entro il quale le predette richieste debbano essere evase.

La resistente poi nega di aver ricevuto il reclamo del 19/10/2014.

Con memoria del 14/07/2015 il sig. [redacted] contesta le osservazioni della resistente evidenziando come abbia inoltrato richiesta di indennizzo per tardivo rimborso delle somme in data 19/10/2014 poi rinnovata con pec del 15/02/2015.

Fatta tale premessa occorre subito osservare come dalla documentazione depositata dal sig. [redacted] non possa evincersi l'inoltro dei reclami mancando la ricevuta di consegna delle PEC inoltrate all'operatore che nega di averle ricevute.

In assenza di prova dell'inoltro dei reclami alcun indennizzo può essere riconosciuto per mancato riscontro ad essi.

Per quanto attiene, invece, al tardivo rimborso delle somme occorre osservare che la carta dei servizi dell'operatore pur prevedendo indennizzi (all'art. 10 .3) non prevede al fattispecie in esame ne, nella stessa, è prevede dei termini per procedere alla predetta restituzione.

Detto indennizzo non è neppure previsto dalla Delibera 73/11/CONS.

Invero, in tale fattispecie oggetto di controversia il ricorrente potrebbe unicamente richiedere l'interesse legale maturato dalla data della richiesta di ripetizione sino all'effettivo rimborso, oltre ai maggiori danni eventualmente patiti.

Tale richiesta tuttavia, non solo non è stata formulata nel corso del procedimento ma andrebbe chiaramente rivolta all'Autorità Giudiziaria.

TUTTO CIO' PREMESSO

PROPONE:

Al Direttore del Servizio di Supporto al CO.RE.COM ed agli organi collettivi e di garanzia:

di respingere l'istanza GU14 1469/COM/ del 29/05/2015 perché infondata per tutte le motivazioni innanzi dedotte.

Campobasso, 3 gennaio 2017

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Maria Rosaria La Marca

